

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto la esecuzione dei lavori di Manutenzione e straordinaria ordinaria degli immobili di proprietà comunale,

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Gli immobili interessati all'esecuzione dei lavori sono prevalentemente:

1. ASILO NIDO COMUNALE	VIA GIORGIONE
2. ASILO NIDO BORGO HERMADA	VIA NICOLAJ
3. ASILO NIDO	VIA LEOPARDI
4. MATERNA ALDO MORO	VIA DON ORIONE
5. MATERNA ARENE	VIA DELLE ARENE
6. MATERNA DELIBERA	VIA DELIBERA
7. MATERNA LA FIORA	LA FIORA
8. MATERNA BORGO HERMADA	VIA CESARE BATTISTI
9. MATERNA F. LAMA	VIA G. LEOPARDI
10. MATERNA GIOVANNI PAOLO II	VIA DE ANGELIS
11. ELEMENTARE ARENE	VIA DELLE ARENE
12. ELEMENTARE F. LAMA	VIA G. LEOPARDI
13. ELEMENTARE GIOVANNI PAOLO II	VIA DE ANGELIS
14. ELEMENTARE E. FIORINI	VIA ROMA
15. ELEMENTARE BORGO HERMADA	VIA B. PALUDE PONTINA
16. ELEMENTARE DON BRAGAZZI	VIA DELIBERA
17. ELEMENTARE LA FIORA	LA FIORA
18. MEDIA DON MILANI	VIA OLIVETTI
19. MEDIA BORGO HERMADA	VIA B. PALUDE
20. MEDIA MONTI MAMELI	VIA DEI VOLSCI
21. MEDIA MONTI MAMELI -SUCC.	VIA DON ORIONE
22. PALAZZO COMUNALE	PIAZZA MUNICIPIO
23. EX CASERMA CARABINIERI	VIA SARTI
24. BIBLIOTECA OLIVETTI	VIA OLIVETTI
25. EX VILLA TOMASSINI	VIALE EUROPA
26. EX AREA CHEZZI	PIAZZA MAZZINI
27. PALAZZETTO DELLO SPORT	VIALE EUROPA
28. PALAZZO DELLA BONIFICA	SANTA DOMITILLA
29. DELEGAZIONE BORGO HERMADA	B.GO HERMADA
30. PALAZZO TESCOLA	C.SO ANITA GARIBALDI
31. PALAZZO BRASCHI	PIAZZA TASSO
32. EX AREA ROSSI	VIA APPIA
33. EDIFICI EX BERTANI	VIA APPIA

ART.3
DURATA DELL'APPALTO

Il presente contratto avrà la durata massima di anni 1(Una) a decorrere dalla data del verbale di consegna e scadrà improrogabilmente senza necessità di alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.

ART. 4
AMMONTARE DELL'APPALTO

Importo complessivo dell'appalto : € 241.500,00 (compresi oneri per la sicurezza € 11.500,00) oltre I.V.A. al 20%; categoria prevalente - OG1 – classifica II

Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art.154 comma 1 del DPR 554/99, il Responsabile del Procedimento potrà autorizzare l'esecuzione di ulteriori lavori, utilizzando l'economia realizzata con il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, fino al raggiungimento dell'importo complessivo posto a base di gara.

Il prezzo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e sarà corrisposto, in osservanza dei termini e delle modalità di cui al combinato disposto degli articoli 12, 17 e 22.

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 del Dlgs. 163/06 e dell'articolo 45, comma 6 , del DPR 21 dicembre 1999 n. 554.

ART. 5
CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d'ora in poi DPR n. 34/00), i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG1".

Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

ART. 6
QUALIFICAZIONE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classi d'importo, in conformità al DPR n. 34/00, ai sensi dell'art. 40 del Dlgs. 163/2006: per la categoria OG1 – classifica II (importo € _____)

ART. 7
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Reg. n. 554/99, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 8 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 135 e 136 del Dlgs. 163/06.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Dlgs. 163/06.

ART. 9 DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'Art. 31 della legge 5 agosto 1978 n° 457 possono riassumersi nelle seguenti categorie:

- 1) opere edili;
- 2) opere elettriche;
- 3) impianti a fluido;
- 4) opere di falegnameria;
- 5) opere in ferro e alluminio;
- 6) opere di manutenzione degli impianti antincendio (D.M. 7.01.2005, DPR 547/1955, D.M.10.03.1998
- 7) lavori in economia.

I lavori saranno contabilizzati a misura ai sensi degli articoli del titolo XI del DPR 554/99.

Trattandosi di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguirsi ogniqualvolta sarà ordinato dall'Amministrazione, nei termini e con le modalità di cui al successivo, art.11, l'Amministrazione non garantisce, per tutta la durata del contratto, la quantità minima degli interventi da effettuare, fermo restando che il limite massimo complessivo degli affidamenti non potrà superare l'importo di cui al precedente art. 4 variabile nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di appalti.

I lavori in economia possono essere eseguiti direttamente dall'Amministrazione in amministrazione diretta con materiali, mezzi e personale propri, ovvero ordinati dalla Direzione dei Lavori all'Impresa.

In tal caso il pagamento avverrà con riferimento alle mercedi orarie in vigore all'atto della prestazione, aumentata fino al 15% compreso le spese generali e utile all'impresa; il totale sarà assoggettato a ribasso d'asta.

ART. 10 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 11

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata a regola d'arte, secondo le migliori regole tecniche vigenti in materia, e conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Inoltre, è obbligo dell'impresa di uniformarsi a tutte le prescrizioni e regolamenti vigenti in materia di esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

L'impresa dovrà altresì, osservare le leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le norme del contratto collettivo nazionale di categoria.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere dall'impresa .

L'impresa ha l'obbligo di regolare i propri lavori in correlazione ad altri eventualmente appaltati, contemporaneamente, ad altre Imprese in modo da non procurare intralci ed interferenze alle stesse.

L'impresa affidataria dovrà eseguire i singoli lavori secondo le indicazioni che, per ciascun affidamento, saranno riportate nel documento d'ordine in cui sarà indicato quanto segue:

- a) descrizione delle opere, con indicazione del luogo di esecuzione;
- b) l'importo, tenuto conto dell'offerta di ribasso presentata in sede di aggiudicazione;
- c) i termini di consegna;
- d) i termini di ultimazione;
- e) la penale, pari al 5% dell'importo del singolo affidamento;
- f) le modalità di pagamento di cui al successivo art. 18;

oltre a quant'altro sarà ritenuto utile da questa Amministrazione per la migliore esecuzione dell'opera.

Il documento d'ordine dovrà essere firmato per accettazione dalla Ditta appaltatrice.

L'Amministrazione dovrà invitare l'impresa ad assumere il singolo affidamento, entro il termine massimo di 24 ore dalla comunicazione, mediante convocazione con telegramma, fax, fonogramma ed ogni altro mezzo idoneo.

Pertanto, l'impresa sarà obbligata a prendere immediati contatti con questa Amministrazione.

ART. 12

PENALE

La penale, relativa all'esecuzione dei singoli lavori, sarà fissata di volta in volta nel documento di affidamento di cui all'articolo precedente.

Decorsi 10 giorni di ritardo sul termine di ultimazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altra impresa i lavori non eseguiti, ferme restando l'applicazione della penale e l'azione per il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 13

DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'avverarsi di un caso di forza maggiore che comporti danno alle opere in corso di esecuzione o alle provviste, deve essere denunciato immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento, al fine di corrispondere un compenso per danni, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a costruire parte integrante dell'opera finita ovvero dell'opera stessa.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponti di servizio, baracche, tettoie, recinzioni, impianti, attrezzature, mezzi d'opera, etc. e in genere su tutti quegli apprestamenti che hanno funzione puramente strumentale ai fini dell'esecuzione. Per provviste si intendono i materiali approvvigionati per l'esecuzione dei lavori introdotti in cantiere.

ART. 14

RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del Dlgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03.

Nei casi di cui all'art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.

Qualora, al di fuori dei casi di cui all'art. 136, commi 1, 2 e 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 136 del Dlgs. 163/06.

Ai sensi dell'art. 138 del Dlgs. 163/06, il responsabile del procedimento – nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del Dlgs. 163/06.

ART. 15

RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

ART. 16

MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere formulata in ribasso percentuale.

Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere unico per tutti i predetti prezzi e non saranno considerate offerte che presenteranno più ribassi percentuali.

Il ribasso offerto si intende formulato dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 17 AGGIUDICAZIONE

La gara verrà esperita mediante procedura aperta sensi dell'art. 55 comma 1 e art.3 comma 37 del Dlgs 163/06 e risulterà aggiudicataria l'Impresa che avrà formulato il miglior ribasso percentuale unico per tutti i prezzi unitari di cui al Prezzario di Riferimento. Prezzario Regione Lazio 2002

L'aggiudicazione rimane subordinata alla osservanza della legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Decreto Legislativo 8 marzo 1994 n° 490 volta ad accertare l'insussistenza di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 18 PAGAMENTO

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, un importo non inferiore a € 20.000,00 (ventimila) .

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

Ai sensi dell'art. 114, comma 3, del Reg. n. 554/99, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Il pagamento avverrà entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione e previa presentazione della fattura intestata a "Comune di Terracina" – Piazza Municipio n.1 – 04019 Terracina – Codice Fiscale _____ – Partita IVA n. _____.

ART. 19 CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

ART. 20
REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 21
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del Dlgs. 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

ART. 22
ORDINE TEMPORALE DEI LAVORI

L'Impresa ha facoltà di predisporre discrezionalmente l'ordine temporale dei lavori, nel rispetto dei tempi contrattuali.

La Direzione Lavori potrà stabilire un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'impresa potrà chiedere compensi o indennità di sorta.

ART.23
NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART.24
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del Dlgs. 626 del 1994 (in seguito Dlgs. 626/94), nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART.25

PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494 (in seguito Dlgs. 494/96). Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del DPR 222/03.

Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs. 494/96 e dell'art. 131, comma 4 del Dlgs. 163/06, l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo, le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo, le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs. 494/96, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 26

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- a) il trasporto di tutto il materiale occorrente per la esecuzione dei lavori, lo sfrido, ogni prestazione in cantiere per la posa in opera;
- b) il trasporto a rifiuto del materiale di risulta riveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, così come precisato nei relativi articoli del prezzo, presso discariche autorizzate.

Il costo dell'accatastamento del materiale di risulta presso le suddette discariche, sarà liquidato dall'Amministrazione previa presentazione di documento fiscale rilasciato dalla medesima discarica, senza alcun onere aggiuntivo;

- c) eventuale formazione del cantiere adeguatamente attrezzato per la esecuzione dei lavori affidati di volta in volta, la recinzione del cantiere ove necessario, la pulizia e la manutenzione dello stesso, le opportune segnalazioni di avviso di pericolo in modo da rendere sicuro il transito, la circolazione dei veicoli e delle persone;

- d) l'osservanza delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categorie, attualmente vigente;
- e) il pagamento di eventuali tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e per licenze temporanee per passi carrabili;
- f) spesa contrattuale;
- g) la redazione, su richiesta della Direzione Lavori, in contraddittorio con la stessa, di preventivi di spesa;
- h) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso delle persone dipendenti da altre imprese operanti nella medesima zona, poiché affidatarie di altri lavori non comprese nel presente disciplinare;
- i) la pulizia delle vie di transito e di accesso interessate dalla esecuzione dei lavori;
- j) le eventuali sospensioni momentanee dei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, possano disturbare la normale attività amministrativa;
- k) il divieto dell'uso di ascensori o montacarichi installati nei siti interessati dai lavori, salvo che l'Amministrazione non ne autorizzi l'uso per iscritto;
- l) la manutenzione delle opere fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori;
- m) l'osservanza delle leggi e decreti vigenti in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni normative disciplinanti i lavori del presente appalto;
- n) lo spostamento e successivo ricollocamento in sito dei mobili, suppellettili, e quant'altro possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori, l'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili ed ai manufatti, fatta eccezione del materiale cartaceo o comunque di particolare rilevanza archeologica o scientifica;
- o) lo sgombero del cantiere, eventualmente formato, entro 3 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- p) la guardiania e/o sorveglianza, ove necessaria, del cantiere, comprese tutte le cose ivi depositate, anche se di proprietà dell'Amministrazione, a norma della legge n. 646/82.
- q) gli eventuali costi per l'osservanza di quanto sopra rimangono a totale carico dell'Impresa che nulla avrà da pretendere dall'Amministrazione.

ART. 27

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

- 1) l'offerta dell'Impresa;
- 2) il piano di sicurezza, che ai sensi del D.L. 494/96 sarà redatto dalla Stazione Appaltante;
- 3) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 4) I documenti richiesti nel Disciplinare di gara.

ART.28

CAUZIONI

L'aggiudicatario alla firma del contratto d'appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. in quanto applicabili. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il

ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell'aggiudicatario verso l'Amministrazione per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali.

La cauzione dovrà essere prestata nelle forme di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dovrà essere conforme, laddove applicabile, allo schema tipo 1.2 allegato al D.M. n. 123 del 12.04.2004.

La cauzione definitiva:

- deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Amministrazione, sia esclusivamente quello di Latina;
- deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione.

La cauzione sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

Lo svincolo finale della cauzione verrà disposto dall'Amministrazione appaltante dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla completa esecuzione dei lavori e previa attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.

La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Amministrazione può inoltre richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Nel caso in cui si proceda all'affidamento di varianti, l'aggiudicatario dovrà procedere alla proporzionale integrazione della cauzione emessa a garanzia dell'affidamento principale.

ART. 29

ASSICURAZIONI

L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 163/2006 a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Tale sezione della polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 – sezione A – allegato al D.M. n. 123 del 12.04.2004.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria società.

La somma assicurata è di €200.000,00 e il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore a 500.000,00 Euro.

Tale sezione della polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 – sezione B – allegato al D.M. n. 123 del 12.04.2004.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea d'impresе, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 30

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Dlgs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto;

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è di 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) per le prestazioni affidate in subappalto l'appaltatore deve praticare, ai sensi dell'art.118, comma 4, del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- b) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6 primo periodo, del Dlgs. 163/06, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- c) l'appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell'osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);
- d) l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Dlgs. 163/06, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

ART. 31

RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 5 del Dlgs. 494/96, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 32

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 35, comma 29, della legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell'appaltatore nei confronti delle imprese subappaltatrici, di cui alla lettera c) dell'art. 30 del presente capitolato, viene meno se quest'ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l'opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

ART.33

DOMICILIO LEGALE

Ai fini del presente appalto l'impresa aggiudicataria, nel contratto, dovrà eleggere domicilio in Terracina.

ART. 34

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il regolamento generale approvato con DPR n. 554/99 per la parte ancora vigente alla luce di quanto previsto all'art. 256 del Dlgs. 163/06;
- il DM n. 145 del 19 aprile 2000;
- il DLgs del 12.04.2006, n. 163.

ART. 35

VARIAZIONI DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs. 163/06, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Reg. n. 554/99, e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. n. 145/00.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nell'art. 4 del presente capitolato Speciale d'Appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

- aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'appaltatore;
- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del Dlgs. 163/06); in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

-lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

ART. 36

REGOLARE ESECUZIONE

I lavori sono soggetti a collaudo, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 163/2006, effettuato di volta in volta, per singolo intervento affidato, attraverso l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori.

Sino a quando non sia stato rilasciato l'attestato di regolare esecuzione, la manutenzione delle opere eseguite sarà a cura e spese dell'Impresa, che non avrà diritto ad alcun rimborso. Ove l'impresa non provvedesse alla suddetta manutenzione, in caso di riparazione l'Amministrazione procederà all'esecuzione in danni dell'Impresa medesima. Al termine del contratto di manutenzione e dopo l'approvazione di tutti gli atti e Attestati di Regolare Esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.